



# COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 3 N. 79 DEL 05/12/2023

**OGGETTO: DEFINIZIONE CALENDARIO PERIODO DI SALDI ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 3**

### **RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

- deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 30.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n.1 del 10.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023;

**VISTO** il decreto del Sindaco n.19/2023 con il quale è stata attribuita la responsabilità del servizio e la successiva modifica avvenuta con decreto sindacale n 28\_2023, con cui lo scrivente è stato nominato quale Responsabile del Settore VII -Tecnico – Sezione 3^ del Comune di Villanova d'Asti

### **PREMESSO CHE:**

- l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 22 comma 13 dello Statuto comunale e dell'articolo 23 e 31, del vigente «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**RICHIAMATO** l'art. 15 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;

**RICHIAMATO** l'art. 14 comma 2 della L.R. 28/'99 così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 27.07.2011 n° 13;

**VISTO** l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 24.03.2011 e della D.G.R. n.3-8048 del 12.12.2018

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha emanato la L.R. n. 27 del 18/10/2004 di modifica alla L.R. 28/99 con la quale si stabiliva che le vendite di fine stagione (saldi) possono essere effettuate nei periodi dell'anno compresi tra il 1° gennaio ed il 31 marzo e tra il 1° luglio ed il 30 settembre e che nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

**RICORDATO** che, secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte con circolare del P.G.R. 2 ottobre 2006 n. 2/BAP/COP secondo la quale “ resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della L.R. 28/'99 e s.m.i. secondo il quale nei 30 giorni che precedono la data di inizio vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento

delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo “;

**RICHIAMATA** la comunicazione dell'Assessorato regionale competente prot.858 del 4 dicembre 2023 che contiene le indicazioni attuative per la fissazione del periodo dei saldi da cui si evince che le date di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno 2024 sono fissate con il seguente calendario:

- **i saldi invernali (vendite di fine stagione invernali): da VENERDI' 5 gennaio 2024**

**VISTO** il regolamento d'organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 20.07.2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 13.06.1996;

### **DETERMINA**

di fissare per l'anno 202 il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione come segue:  
invernale: **05 gennaio 2023 –01 marzo 2023**

precisando che la presente Determinazione viene emessa al fine di consentire l'avvio dell'imminente periodo dei saldi invernali nell'ambito dell'innovato quadro normativo e che il presente calendario deve ritenersi suscettibile di modificazioni per il periodo estivo in considerazione di quanto suggerito dalla Regione nella circolare prot. 14984/ DB 1607 del 29.11.2011, in base al confronto da attivare con le componenti interessate a livello locale;

### **PRECISA**

che ai sensi dell'art.14 della L.R. 28/99 la vendita di fine stagione non deve essere preceduta da una comunicazione al Comune competente, ma presso il punto vendita, l'esercente dovrà:

- 1) esporre UN CARTELLO nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno TRE GIORNI prima della data prevista per l'inizio vendite, indicando il periodo e lo svolgimento;
- 2) la data d'inizio e quella di cessazione della vendita (non più di otto settimane);
- 3) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita, scritto su di un cartellino che riporti il prezzo esposto prima dei saldi, per ciascun capo posto in vendita;
- 4) all'interno dei locali di vendita, separare nettamente le merci in vendita a prezzo “normale” da quelle vendute in saldo;

### **AVVERTE**

Nel rispetto di quanto prescritto ai sensi dalla normativa regionale in vigore, nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione VENDITE FALLIMENTARI come pure ogni riferimento a FALLIMENTO, PROCEDURE FALLIMENTARI, ESECUTIVE individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. Inoltre, ai sensi della D.Lgs. 114/'98 art. 15 comma 5, **“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto “** e nel rispetto del D.Lgs. 206 del 6.9.2005 e s.m.i. (Codice dei Consumatori).

Si ricorda che vige il divieto di cui all'art. 14 bis della L.R. 28/'99, per cui nei 30 giorni che precedono la data di inizio vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

### **COMUNICA**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da €. 516,46 a €. 3098,74.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

BODRITO Geom. Ezio  
(firmato digitalmente)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto non comporta impegno di spesa

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 21/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

FERRERO d.ssa Patrizia  
(firmato digitalmente)